



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 154 / 2026

DEL 21/04/2026

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

VISTO il parere prot. 5721/2026 del Ministero dell'Interno (Direzione centrale per i Servizi Demografici), il quale ha fornito chiarimenti agli un Ente locali, dando atto della possibilità di ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'impiego nelle attività degli uffici demografici in considerazione della situazione contingente ed eccezionale determinata dalla scadenza di validità dei documenti cartacei e dal significativo incremento delle richieste di rilascio di Carte d'Identità Elettroniche, in previsione della scadenza del prossimo 3 agosto 2026;

PRESO ATTO che vi è la necessità, come evidenziato nella comunicazione alla G.C. in data 13/04/2026 e a seguito della mobilità in uscita di una dipendente comunale (determinazione n. 131 del 07/04/2026), nelle more della previsione di una copertura a tempo indeterminato e per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, di ricorrere a contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per reperire una figura di Istruttore Amministrativo da impiegare nel Settore Servizi alla Persona, Ufficio Demografico, per un periodo di mesi tre;

ACCERTATO che, come risulta dalla stessa comunicazione alla G.C. del 13/04/2026, è stata accolta favorevolmente la possibilità di un ricorso al lavoro flessibile mediante agenzia interinale al fine di reperire tale figura professionale, nelle more della conclusione positiva del procedimento avviato per la copertura del posto attualmente vacante con una figura a tempo indeterminato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, possono avvalersi di contratti di somministrazione di lavoro o di altre forme contrattuali flessibili e tenuto conto del parere del Ministero dell'Interno sopracitato;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

TENUTO conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4, e del CCNL del comparto;

RILEVATA la necessità di ricorrere ad Agenzia di lavoro interinale per la fornitura di lavoro temporaneo per n. 1 figura professionale, per un massimo di 18 ore settimanali e per la durata di mesi 3;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ritenuto di procedere al fine di individuare l'affidatario attraverso tale procedura, dando atto che:

- il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare in tempi brevi una unità di personale all' Ente per il settore di cui sopra per sopperire al temporaneo incremento del carico di lavoro;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di lavoro temporaneo per una figura professionale amministrativa nell' Area degli Istruttori (ex categoria C) del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per massimo complessive 18 ore settimanali da impiegare nel Settore Servizi alla Persona – Ufficio Demografico e che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023, la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che, con il presente atto viene rispettato il limite delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo di € 57.426,61;

QUANTIFICATO il valore presunto dell'affidamento in € 4.875,00 per la durata di mesi 3, senza che questo costituisca obbligo da parte dell'Amministrazione o pretesa per l'agenzia affidataria;

DATO ATTO:

- che il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e sulle ore effettivamente svolte dal personale somministrato;

- che con la stipula del contratto l'agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali e ad effettuare le relative denunce;

- che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero;

- che in corso di esecuzione del contratto l'Ente potrà richiedere all'Agenzia la proroga dello stesso ai sensi del D.L. 97 del 12/07/2018 convertito in L. 96 del 09/10/2018;

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

RITENUTO approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo, e i relativi allegati, da inviare a società di somministrazione di lavoro iscritta nell'elenco dei fornitori della piattaforma telematica Sintel – Regione Lombardia;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 2 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, all'affidamento ad Agenzia interinale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una figura professionale amministrativa nell' Area degli Istruttori (ex categoria C) del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, per un massimo complessive di 18 ore settimanali, da impiegare nel Settore Servizi alla Persona – Ufficio Demografico e per un periodo di mesi tre;
- 2) Di dare atto che, stante il valore economico del contratto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, c.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- 3) Di dare atto che il valore economico dell'affidamento rispetta i limiti della spesa di personale a legislazione vigente e non supera il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 in materia di spesa per lavoro flessibile;
- 4) Di procedere all' affidamento ad operatore economico specializzato nel settore e iscritto all'albo fornitori della piattaforma telematica Sintel – di Regione Lombardia;
- 5) Di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo da inviare tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia e di stabilire che il servizio dovrà essere svolto alle condizioni meglio indicate nella lettera stessa;
- 6) Di dare atto che la presente assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 7) Di dare atto che il valore presunto dell'affidamento è quantificato in € 4.875,00, il cui impegno di spesa sarà assunto con determinazione seguente all'affidamento, e di attestare che la copertura finanziaria della spesa derivante, risulta finanziata agli appositi capitoli relativi al costo del personale, del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 21/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)